

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3084

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MUNGARI, LA LOGGIA, SCOPELLITI,
GRECO, GERMANÀ, TRAVAGLIA, SCHIFANI, PIANETTA,
VEGAS, LASAGNA, PASTORE, CONTESTABILE, ROTELLI,
SELLA di MONTELUCE, LAURO, RIZZI, NOVI, BETTAMIO,
TERRACINI, BALDINI, GRILLO, PERA, MANCA, MAGGIORE,
DE ANNA, VERTONE GRIMALDI, ASCIUTTI, D’ALÌ
e AZZOLLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1998

—————

Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il riconoscimento formale del danno alla salute ad opera della Corte costituzionale ha consentito di colmare un vuoto normativo del nostro ordinamento giuridico in materia di risarcimento dei danni alla persona derivanti da fatto illecito, ponendo fine al contempo alle notevoli disparità di trattamento dei soggetti lesi originate dall'assunzione, quale unico criterio da valere per la quantificazione dei danni in questione, della capacità reddituale specifica della vittima.

Tale criterio, adottato dalla giurisprudenza sino agli anni '70, comportava che a fronte di identiche lesioni venivano corrisposti risarcimenti oltremodo differenziati in ragione dei diversi redditi dei soggetti danneggiati.

I risultati aberranti cui conduceva la concezione esclusivamente reddituale del danno alla persona si colgono pienamente nella vicenda che passò alla storia come il «caso Gennarino», rispetto alla quale, non potendosi far riferimento al reddito effettivo percepito dalla vittima, trattandosi di un bambino, i giudici quantificarono il risarcimento del danno alla persona sul modesto reddito del padre calzolaio, basandosi sulla presunzione che il figlio, con molta probabilità, avrebbe continuato a svolgere lo stesso lavoro paterno!

Proprio a partire da quegli anni, la giurisprudenza di merito, a sua volta sollecitata dalla dottrina sia giuridica che medico-legale, reagendo alla concezione codicistica dell'uomo considerato esclusivamente quale fonte di possibili redditi, iniziò ad elaborare tutta una serie di categorie logiche e di accorgimenti pratici idonei a consentire surrettiziamente il ristoro di danni sprovvisti di qualsiasi contenuto patrimoniale: danno estetico; danno alla vita di relazione; danno

alla sfera sessuale; lesione della capacità lavorativa generica, pur in presenza di menomazione della capacità lavorativa specifica.

Tali voci di danno venivano liquidate, con qualche forzatura, nell'ambito del danno patrimoniale, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1223 e 2056 del codice civile, e quindi, in buona sostanza, con metodo equitativo.

Peraltro, la frammentazione del danno alla persona in tali varie categorie di danno dava luogo sovente a duplicazioni risarcitorie che non avevano alcuna ragione di essere, trattandosi, a ben vedere, di voci di danno riconducibili tutte alla menomazione dell'integrità psico-fisica subita dalla vittima.

Su tale situazione in progressiva evoluzione, intervenne, come detto, la Corte costituzionale, che, con due sentenze storiche, la n. 88 del 1979 e, soprattutto, la n. 184 del 1986, affermò la piena ed autonoma risarcibilità del danno alla salute, a prescindere da qualsiasi implicazione della menomazione subita dal danneggiato sulla sua capacità di guadagno.

Ma la Corte costituzionale andò oltre il mero riconoscimento formale del danno alla salute, poichè nella stessa sentenza del 1986, sottolineando la grande cautela con la quale i giudici di merito avrebbero dovuto procedere alla liquidazione del danno in questione, da un lato richiamò l'attenzione degli operatori del diritto sulla necessità di evitare duplicazioni risarcitorie e, dall'altro avvertì che il criterio liquidativo ottimale avrebbe dovuto garantire comunque un'uniformità pecuniaria di base del risarcimento a parità di lesione.

Orbene, a più di dieci anni dall'intervento del giudice delle leggi, risulta evidente che i richiami e gli avvertimenti di que-

st'ultimo circa l'assunzione di comportamenti improntati alla cautela ed al buon senso in una materia così delicata non sono stati accolti da parte degli operatori del diritto.

In particolare, soprattutto nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad un fenomeno di eccessiva «localizzazione» dei criteri adottati dai vari tribunali, attraverso la predisposizione di tabelle di riferimento, più o meno particolareggiate, da valere orientativamente per la liquidazione equitativa del danno alla salute.

L'estrema variabilità delle tabelle adottate dai tribunali ha condotto a palesi sperequazioni nel risarcimento dei danni alla persona, svilendo di fatto l'invito della Corte costituzionale all'adozione di un criterio pecuniario di base da valere per tutti i casi di lesione all'integrità psico-fisica.

La situazione di grave difformità esistente nel territorio del nostro Paese nella valutazione del danno alla salute è del resto sotto gli occhi di tutti: per un'invalidità del 5 per cento si va da una previsione tabellare di 6.300.000 lire da parte del tribunale di Sassari agli 8.500.000 lire del tribunale di Milano, fino ai 25.000.000 di lire da parte del tribunale di Genova; per un'invalidità del 100 per cento, i 380 milioni previsti dal tribunale di Venezia diventano 500 milioni a Genova e giungono a 900 milioni a Milano.

Questa situazione di palese sperequazione, che produce incertezza negli operatori del diritto ed ingiustizia nei confronti dei cittadini, non può più essere tollerata.

Al riguardo, più volte è stato auspicato l'intervento del legislatore al fine di razionalizzare il sistema della liquidazione dei danni alla persona, ma fino ad ora qualsiasi tentativo intrapreso in tal senso è fallito.

Con il presente disegno di legge si intende riportare all'attenzione del Parlamento una materia che, coinvolgendo un diritto assoluto e costituzionalmente garantito, qual è appunto il diritto alla salute, non può essere ignorata dal legislatore, tra i cui compiti primari rientra certamente la salvaguardia

delle condizioni di eguaglianza e di benessere per tutti i cittadini.

Il disegno di legge non trascura ovviamente gli indirizzi e l'insegnamento forniti in materia dalla Corte costituzionale: a partire dalla precisa individuazione del diritto all'integrità psico-fisica, che, come è noto, deve comprendere tutte le esplicazioni della personalità umana, per finire all'esplicita esclusione della risarcibilità *jure hereditario* del danno biologico da morte.

In più viene prevista una specifica tutela in favore del nascituro e dei conviventi *more uxorio* della vittima.

Più in particolare, l'articolo 1, nel ribadire, al comma 1, che in caso di lesione il diritto all'integrità psico-fisica va tutelato a prescindere da qualsiasi conseguenza sulla capacità reddituale del leso, fissa il principio secondo cui il ristoro del danno alla salute deve fondarsi su presupposti di eguaglianza, mediante l'adozione di criteri uniformi che siano validi su tutto il territorio nazionale.

La norma, che recepisce integralmente i principi sanciti dalla Corte costituzionale, rinvia per la qualificazione del danno al disposto recato dal successivo articolo 4, che, dopo aver stabilito i criteri per garantire un'uniformità pecuniaria di base, attribuisce comunque al giudice di merito la facoltà di discostarsi dai parametri fissati in via legislativa, al fine di adeguare il risarcimento del caso di specie all'effettiva e comprovata incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana del soggetto leso.

La disciplina proposta non priva dunque il giudice di merito di un potere di apprezzamento equitativo in relazione alle eventuali specifiche caratteristiche del caso concreto, conformemente ai principi generali dell'ordinamento, ma si sforza piuttosto di garantire, nei limiti del possibile, l'omogeneità di tale apprezzamento.

Peraltro, considerato che la valutazione equitativa non può sfociare in mero arbitrio da parte del giudice, quest'ultimo viene in qualche modo responsabilizzato mediante la

previsione dell'obbligo di esporre in modo analitico in sentenza i motivi che giustificano, in relazione al caso concreto, una variazione dei parametri risarcitori individuati in via generale dal legislatore.

Il comma 2 dell'articolo 1 delimita in termini precisi l'oggetto della tutela che deve essere riconosciuta in caso di lesione.

La formulazione della disposizione tiene presente la definizione del danno alla salute elaborata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui «il danno alla salute consiste nella menomazione anatomico-funzionale del soggetto, idonea a modificarne le preesistenti condizioni psico-fisiche, e quindi ad incidere negativamente sulla sua sfera individuale, in ogni sua concreta articolazione ed indipendentemente dall'attitudine della persona a produrre reddito».

La definizione precisa del diritto all'integrità psico-fisica, nonostante le convergenze da ultimo raggiunte dalla giurisprudenza e dalla dottrina su tale concetto, eviterebbe il pericolo sempre vivo dell'elaborazione di nuove categorie di danno alla persona, con i conseguenti effetti moltiplicativi sul piano risarcitorio.

Il comma 3 sancisce definitivamente il principio della tutela dell'integrità psico-fisica del nascituro.

Come è noto, superate una volta per tutte le obiezioni che venivano mosse all'idea di considerare il soggetto concepito come titolare di posizioni giuridiche, quali la stessa personalità giuridica, si è oramai affermata la convinzione, sulla scorta degli indirizzi forniti al riguardo dalla Corte di cassazione, che il nascituro vada tutelato sin dal concepimento, anche se la piena titolarità dei diritti soggettivi si acquista naturalmente solo attraverso la nascita.

La norma, coerentemente con tale impostazione, configura un diritto perfetto al risarcimento del danno alla salute subito dal soggetto concepito in tutti i casi di lesioni fisiche che risultino originate da fatti realizzati antecedentemente alla sua nascita.

L'articolo 2 stabilisce che il diritto all'integrità psico-fisica va tutelato anche nel caso in cui la compromissione dello stato di salute sia di carattere temporaneo, e ciò a prescindere dalle eventuali conseguenze dell'inabilità temporanea sulla capacità reddituale della vittima.

L'articolo 3 recepisce il principio già affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui l'azione surrogatoria nei confronti del soggetto responsabile esercitata da parte dell'assicuratore, pubblico o privato, che non abbia provveduto a risarcire il danno biologico, non può pregiudicare il diritto dell'assicurato al risarcimento del danno all'integrità psico-fisica.

L'articolo 4, come anticipato, stabilisce i criteri che dovranno essere adottati per la valutazione del danno all'integrità psico-fisica, eliminando le imperanti incertezze e le intollerabili e diffuse sperequazioni vigenti in materia.

Partendo dall'ovvia considerazione che rispetto a situazioni omogenee appare inaccettabile che la medesima lesione venga valutata in modo diverso a seconda dell'organo giudicante e a seconda degli orientamenti seguiti da ciascun tribunale, il sistema che si propone di introdurre si fonda sul presupposto che, a parità di lesione, la liquidazione del danno deve essere, come livello di partenza, identica per ciascun individuo, con le uniche variabili relative al sesso ed all'età della vittima.

Da questo punto di vista, il parametro della pensione sociale, e dei suoi multipli in relazione all'effettiva gravità della lesione, sembra essere il criterio più funzionale per garantire la perequazione e la certezza dei risarcimenti.

I proponenti non ignorano naturalmente che il metodo liquidativo qui assunto, dopo essere stato largamente applicato dalla giurisprudenza, risulta al presente meno frequentemente impiegato, venendogli preferiti metodi fondati sull'elaborazione di tabelle per la determinazione di valori di riferimento dei punti di invalidità permanente.

Le tabelle in questione, peraltro, risultano, come già osservato, oltremodo differenziate tra di loro, per cui non è sembrato opportuno nè cimentarsi nello sforzo di elaborare una tabella nuova, nè preferire una di quelle correnti alle altre, nè, tantomeno, calcolare una tabella che risultasse la media di quelle in uso, essendo evidente che il criterio dell'elaborazione statistica presuppone un'omogeneità di base dei dati da aggregare.

In altre parole, i tempi non sembrano ancora maturi per la predisposizione di tabelle di riferimento di sicuro valore scientifico e capaci di riscuotere previamente il necessario consenso degli operatori, per cui, attesa l'indifferibile urgenza del problema, si è ritenuto opportuno tornare a proporre il più duttile, razionale e semplice strumento della pensione sociale e dei suoi multipli.

Peraltro, non volendosi meccanicamente ancorare la liquidazione del danno alla salute soltanto ad un parametro normativamente prefissato, l'ultimo comma dell'articolo 4 prevede un significativo temperamento alla rigidità dei criteri liquidativi, attribuendo al giudice il potere discrezionale di valutare l'eventuale maggiore incidenza delle lesioni sulla vita del soggetto.

Gli articoli 5 e 6 regolano il risarcimento del danno morale subito dalla vittima del fatto illecito, vale a dire il transeunte turbamento psicologico e le sofferenze fisiche, derivanti dalla menomazione dell'integrità psico-fisica.

Anche le disposizioni in parola sono dirette al raggiungimento di obiettivi di uniformità nelle liquidazioni di tale tipo di danno, il cui accertamento e relativa valutazione risultano, più ancora di quanto è a dirsi con riferimento al danno biologico, difficilmente suscettibili di apprezzamento in termini di precisione.

A tal fine, si è ritenuto ragionevole ed opportuno collegare la valutazione economica del danno in questione a quella già operata per il danno all'integrità psico-fisica riportata dalla vittima, escludendosi in mo-

do assoluto la possibilità di valutazioni diverse ad opera del giudice di merito.

Il comma 2 dell'articolo 5 svincola il risarcimento del danno morale dai rigidi limiti attualmente previsti dall'articolo 2059 del codice civile, riconoscendone la piena sussistenza a prescindere dalla configurabilità dell'atto illecito come reato.

L'articolo 7 non innova sul piano dei principi vigenti nell'ordinamento giuridico, la cui stretta osservanza tende anzi a garantire ora che il danno alla salute è entrato di pieno diritto nel novero dei danni risarcibili e che non si rende pertanto più necessario compensare alla sua mancanza enfatizzando, come avveniva in passato, il danno reddituale.

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono i criteri che debbono valere per la liquidazione del danno da uccisione.

Al riguardo, viene innanzitutto eliminato qualsiasi equivoco concettuale in merito alla sussistenza, sempre e comunque, di un danno biologico da morte in capo al deceduto, trasmissibile come tale agli eredi.

La salute, infatti, non può che rappresentare una qualità della vita, per cui di menomazione della prima può propriamente parlarsi solo se ed in quanto la vittima dell'illecito sia rimasta in vita.

Sulla scorta di tale considerazione, ineccepibile anche dal punto di vista medico, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 372 del 1994, da un lato, ha ammesso la risarcibilità del danno biologico subito dalla vittima, e la trasmissibilità agli eredi del risarcimento maturato, in caso di morte non immediata, nel periodo intercorso tra il fatto lesivo e l'attimo antecedente il decesso e, dall'altro, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico in caso di morte della vittima ai superstiti *jure proprio*, a condizione che la morte del loro congiunto abbia determinato negli stessi l'insorgenza di una vera e propria malattia clinicamente verificabile.

Quanto ai criteri liquidativi stabiliti dall'articolo 9, viene prevista un'elencazione tassativa relativa al risarcimento del dan-

no emergente (con la previsione di un *plafond* per le spese funerarie), del danno morale dei superstiti, differenziato in funzione dell'intensità del legame di parentela con la vittima, e del danno da lucro cessante, sulla base della perdita effettivamente subita.

L'articolo 10 non fa altro che recepire gli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali più recenti che tendono a considerare i legami affettivi stabili non regolati giuridicamente come produttivi di situazioni soggettive meritevoli di tutela giuridica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La tutela del diritto all'integrità psico-fisica in caso di lesione, anche se influente ai fini della capacità o attitudine a produrre reddito, si realizza su presupposti di eguaglianza e attraverso l'adozione di criteri uniformi ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

2. Il diritto all'integrità psico-fisica comprende, oltre alle funzioni vitali dell'organismo, tutte le attività e le manifestazioni attraverso le quali si esplica e si realizza la persona umana.

3. La tutela di cui al comma 1 si estende anche alle lesioni provocate da fatti realizzati antecedentemente alla nascita del soggetto ma successivamente al suo concepimento.

Art. 2.

(Inabilità temporanea)

1. Indipendentemente dalla capacità o attitudine a produrre reddito nonché dal consolidarsi di postumi di invalidità permanenti, la tutela del diritto all'integrità psico-fisica si estende alla totale o parziale impossibilità temporanea di attendere alle ordinarie occupazioni.

Art. 3.

(Azione surrogatoria)

1. In nessun caso l'azione surrogatoria dell'assicuratore, sociale o privato, che non abbia provveduto a risarcire il danno all'integrità psico-fisica, può pregiudicare il diritto

to dell'assicurato ad ottenere il risarcimento di tale tipo di danno.

Art. 4.

(Criteri di liquidazione)

1. La liquidazione del danno all'integrità psico-fisica si effettua sulla base dei criteri seguenti:

a) a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare dividendo per cento e moltiplicando per il numero dei punti di invalidità permanente accertati i seguenti importi:

1) una volta l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti fino al 4 per cento;

2) due volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti fino al 9 per cento;

3) tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 9 per cento e fino al 50 per cento;

4) quattro volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 50 per cento.

2. La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui al comma 1, è quella minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del fatto.

3. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, lettera b), si applica un coefficiente di età, differenziato in base al sesso, che sarà desunto dai dati dell'ultimo censimento, tenuto presente il tasso di interesse legale.

4. Il giudice, tenuto conto dell'incidenza delle menomazioni sulle condizioni di vita del danneggiato e di tutte le circostanze di fatto che in relazione al caso concreto possono giustificare una variazione del risarcimento risultante dall'applicazione dei para-

metri indicati nel presente articolo, può determinare un risarcimento diverso esponendo i motivi che giustificano tale variazione.

Art. 5.

(Danno morale)

1. Il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 6.

2. In nessun caso può essere opposta al danneggiato la carenza del presupposto previsto dall'articolo 2059 del codice civile ai fini del risarcimento del danno.

Art. 6.

(Criteri di liquidazione)

1. A titolo di danno morale compete un risarcimento pari alla metà dell'importo totale riconosciuto per il danno da invalidità permanente o da inabilità temporanea.

2. L'entità del risarcimento non può essere modificata.

Art. 7.

(Danno patrimoniale)

1. L'eventuale danno patrimoniale da lucro cessante derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica viene risarcito solo nei casi di comprovata sussistenza e nella misura in cui la lesione incida effettivamente sul reddito prodotto dal danneggiato o sulla sua attitudine a produrre reddito in futuro.

2. Il reddito da prendere in considerazione è quello desumibile dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di accadimento del fatto.

Art. 8.

(Danno da morte)

1. Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale viene effettuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 9.

2. Il risarcimento del danno all'integrità psico-fisica eventualmente subito dalla vittima è ammissibile per il solo periodo intercorso tra il momento della lesione e quello della morte. Per la valutazione del danno si applicano i criteri di cui all'articolo 4, tenuto conto dell'effettiva durata della menomazione dell'integrità psico-fisica sopportata dalla vittima.

3. Il danno all'integrità psico-fisica subito dai familiari, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9, è risarcibile solo nel caso in cui la morte del congiunto abbia determinato negli stessi l'insorgenza di una malattia clinicamente verificabile.

Art. 9.

(Criteri di liquidazione)

1. In caso di decesso compete, secondo documentazione e ricevute:

a) il risarcimento del danno emergente in relazione alle spese eventualmente sostenute; per quanto riguarda le spese funerarie, il risarcimento è effettuato nella misura massima di una volta l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del fatto;

b) il risarcimento del danno morale, pari:

1) a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, a favore del coniuge, dei genitori e dei figli;

2) alla metà dell'ammontare annuo della pensione sociale, a favore di fratelli e sorelle;

c) il risarcimento del lucro cessante, in relazione all'eventuale perdita economica effettivamente subita.

2. Gli importi di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono raddoppiati nel caso di convivenza dei superstiti con la vittima deceduta.

3. La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui al comma 1 è quella minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

4. L'elencazione di cui al presente articolo è tassativa.

Art. 10.

(Convivente di fatto)

1. Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale compete anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell'unione e comunanza di vita, del mutuo affetto e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a tre anni.

2. In favore del convivente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 8.

